



REPUBBLICA ITALIANA

ESENTE

GIUDICE DI PACE DI MERANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Merano, avv. Alessandra Demetz,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta **sub R.G. n. 542/2022** promossa da:

**U** [redacted] **F** [redacted] (c.f. [redacted]) residente [redacted]  
[redacted] via [redacted] rappresentato e difeso, giusta  
procura speciale in atti, dall'avv. Luca Leidi (c.f. LDELCU87E04D198X;  
PEC: [luca.leidi@milano.pecavvocati.it](mailto:luca.leidi@milano.pecavvocati.it); fax n. 02-54103091),  
elettivamente domiciliato – visto il predetto domicilio digitale e l'art.16-  
sexies D.L.179/2012, introdotto dall'art.52 D.L.90/2014, convertito in  
L.114/2014 – presso il suo studio in 20129 Milano (MI), via Giuseppe  
Broggi n.13;

- opponente -

contro

**COMUNE** [redacted] in persona del  
Sindaco *pro tempore*, con sede in [redacted] via [redacted]  
[redacted] [redacted] rappresentato in  
giudizio ai sensi dell'art. 23 L. 689/81 dal delegato  
dell'Amministrazione, Sov. [redacted]

- opposto -

**OGGETTO:** opposizione al verbale di violazione al C.d.S. [REDACTED]  
[REDACTED] emesso dalla Polizia Locale del Comune  
di [REDACTED] 31.05.2022

Causa assegnata a sentenza all'udienza del 05.10.2023 sulle seguenti  
conclusioni per la parte opponente:

*"voglia l'onorevole Giudice designato:*

*IN VIA PRELIMINARE:*

*sospendere, anche con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia  
esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi del combinato  
disposto dagli artt. 5 e 7, co.6, D.Lgs.150/2011;*

*IN VIA PRINCIPALE:*

*accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare e/o comunque dichiarare  
infondato l'atto impugnato e le relative sanzioni, con conseguente  
ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola all'Organo  
accertatore;*

*IN VIA SUBORDINATA:*

*nel denegato caso in cui non venga accolta l'istanza principale:  
condannare l'opponente al pagamento del minimo edittale della  
sanzione ex art.145, co.10, C.d.S. e, comunque, annullare la sanzione  
accessoria della recidiva;*

*IN OGNI CASO:*

*con vittoria di spese e compensi di giudizio della presente procedura,  
oltre accessori di legge, da liquidare secondo i parametri ex D.M.  
Giustizia n.55/14 coord. D.M.37/18.*

*Inoltre, nelle note conclusive concludeva:*

*nell'auspicato caso in cui l'On.le Giudice accolga le proprie doglianze, richiede:*

*di condannare ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., art.13, co.10, L.247/2012, ed art.2, co.2, D.M. 55/2014-147/2022, il COMUNE DI*

*[REDACTED] al rimborso delle spese vive sostenute per la presente procedura come indicate nella nota spese che si deposita contestualmente alla presente, con i relativi documenti giustificativi, oltre successive accessorie occorrente;*

*che i compensi di giudizio vengano liquidati in distrazione allo scrivente procuratore ai sensi dell'art.93 c.p.c. così come le spese direttamente sostenute da quest'ultimo, come meglio indicate nella suddetta nota spesa;*

*che l'udienza in presenza del 5/10/2023, ore 9:10, chiamata per la lettura del dispositivo, venga sostituita con una udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza (art.127-bis c.p.c.) ovvero con il deposito di note scritte (art.127-ter c.p.c.)."*

*conclusioni per la parte opposta:*

*"voglia l'Ill.mo Giudice di pace, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta*

*respingere l'opposizione confermando il verbale di contestazione in ogni sua parte, ai sensi dell'articolo 7 del d. Lgs. n. 150/2011, con vittoria di spese nella misura ritenuta di giustizia."*

\*\*\*

## IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso dd. 18.07.2022 il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 2841/K/22 del 31.05.2022, emesso dalla Polizia Locale di [REDACTED] per avere violato l'art. 145, commi 8 e 10, del C.d.S..

Il ricorrente ricostruiva i fatti relativi al sinistro avvenuto in data 27.05.2022 alle ore 9.45 circa a [REDACTED] in via [REDACTED] in prossimità del numero civico 41, rilevando come a bordo della propria bicicletta dovette subire un sinistro stradale causato da un autocarro condotto dal sig. [REDACTED] che, a seguito di una curva tendente a destra, effettuò un sorpasso oltrepassando la linea continua scontrandosi in pieno con la parte sinistra della parte anteriore contro il ricorrente. Eccepiva in primo luogo l'infondatezza della contestazione per errata ed illogica interpretazione dei fatti. La polizia locale è intervenuta successivamente nel luogo del sinistro. Evidenziava come l'autoveicolo avesse posto in essere una manovra repentina e azzardata nonché contro legge. Lo stesso, infatti, al fine di superare un'auto percorreva la carreggiata in senso inverso dopo avere oltrepassato le linee continue. Nessun mezzo poteva pertanto giungere dalla parte destra del ricorrente essendo la carreggiata destinata al solo traffico verso la direzione a destra. Inoltre, senza prova alcuna e senza motiva l'asserzione, la Polizia decreta che il ricorrente non si sarebbe rifermato all'imbocco stradale. Invero, il ricorrente si sarebbe fermato all'uscita della pista ciclabile e avrebbe

proseguito la marcia con la massima prudenza applicabile non potendo evitare l'impatto.

Eccepciva in secondo luogo l'assenza di motivazione e di prove della condotta del ricorrente, non essendo imputabile allo stesso nessuna colpa. Lo stesso, infatti, avrebbe percorso la ciclabile parallela alla strada, per poi arrestarsi all'imbocco tra l'uscita della stessa e la strada. S'immetteva, quindi, nella strada direzione via [REDACTED] e dopo l'immissione veniva colpito dall'autovettura frontalmente che viaggiava in senso contrario a quello di marcia e contrario a quello prescritto dalle norme sulla circolazione stradale. Non si comprenderebbe pertanto la prova del contrario o comunque un'asserita condotta riprovevole ascritta al sig. U [REDACTED]. La dinamica dell'impatto confermerebbe come il ciclista si trovasse già a percorrere la carreggiata. La prova dell'effettiva commissione dell'infrazione sarebbe mancante o quantomeno incerta e contraddittoria. In assenza di adeguata motivazione il verbale dovrebbe ritenersi nullo. Concludeva, quindi, chiedendo la sospensione della sanzione e l'annullamento dell'atto impugnato.

La Giudice di Pace concedeva la sospensione del provvedimento impugnato e fissava udienza per la comparizione delle parti davanti a se per il 06.10.2022.

In data 04.08.2020 si costituiva in giudizio l'amministrazione opposta dimettendo comparsa di costituzione e risposta dd. 03.08.2022, con la quale contestava il ricorso. Specificava che l'art. 145 C.d.S. riguarda vari aspetti della precedenza e non solo quella imposta dalla

segnalatica o quella riferita ai veicoli che provengono da destra. L'articolo prevedrebbe anche la precedenza di chi si immette da piste ciclabili, dovendo in tal caso essere data la precedenza a tutti coloro che circolano sulla strada pubblica, senza alcuna distinzione. La condotta imprudente di altri veicoli non è idonea ad escludere la responsabilità di colui che si immette nella viabilità ordinaria. Sottolineava come in questa sede non si discuta della responsabilità nella determinazione del sinistro. Concludeva, quindi, come sopra precisato.

Nel corso della prima udienza il ricorrente si riportava al proprio ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso. La controparte insisteva nel rigetto del ricorso.

La Giudice di Pace confermava la sospensione concessa e ammetteva la prova orale richiesta. Escussi i testi, fissava udienza per la lettura del dispositivo di sentenza.

Il ricorso può essere accolto.

Deve rilevarsi come il verbale n. 2841/K/22 dd. 31.05.2022 sia stato emesso nei confronti del sig. U. [REDACTED] per violazione dell'art. 145, commi 8 e 10, C.d.S.. Il comma 8 prevede che *"negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità' dello sbocco sulla strada"*.

Nel caso in esame i testimoni oculari del sinistro hanno detto di avere visto il ciclista entrare dalla ciclabile sulla carreggiata e di aver poi visto

l'autocarro investire il ciclista. Anche se l'impatto è avvenuto nei pressi dell'imbocco della ciclabile nessuno ha detto che il ciclista non si è arrestato prima dell'imbocco.

Va rilevato come oggetto del presente procedimento non è la responsabilità del sinistro stradale, ovvero un'eventuale corresponsabilità, ma unicamente la legittimità o meno del verbale e della conseguente ordinanza ingiunzione emessa.

Fatto tale inciso, non emerge dalla ricostruzione del sinistro, compiuta anche con la visione di un video da parte della Polizia Locale, che riproduce i momenti salienti dell'incidente, che il ricorrente non si sia fermato all'imbocco per dare la precedenza.

Tali circostanze inducono questa giudicante a non ritenere pienamente provato, che il ricorrente abbia effettivamente violato l'art. 145, comma 8, C.d.S., mentre risulta certo il comportamento contrario alla legge posto in essere dal veicolo investitore. Manca, di conseguenza, nel caso concreto la prova certa volta a suffragare il verbale notificato e a contestare quanto asserito dal ricorrente. Deve, infatti, rilevarsi, come spetta all'Amministrazione nella sua veste sostanziale di attrice, fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa. Secondo costante giurisprudenza nell'ambito dell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva. Al contrario, l'azione materiale deve essere sempre sorretta dalla colpevolezza, sia nel substrato della coscienza e volontà, sia nell'elemento specifico del dolo e della colpa. In questa cornice così delineata l'Amministrazione deve adempiere all'onere della prova su essa gravante.

Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto ai sensi dell'art. 7, comma 10, del decreto legislativo n. 150/2011.

Visto l'esito della causa, il Comune di Merano viene condannato alla rifusione delle spese a favore di parte ricorrente, che si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 come segue:

fase di studio € [REDACTED]

fase introduttiva € [REDACTED]

fase istruttoria € [REDACTED]

fase decisionale € [REDACTED]

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Merano

definitivamente pronunciando sul ricorso dd. 18.07.2022, con il quale ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione [REDACTED] emesso dalla Polizia Locale di [REDACTED] in data 31.05.2022 per avere violato l'art. 145, commi 8 e 10, del C.d.S., così provvede:

#### **ACCOGLIE**

il ricorso presentato e, visto l'art. 7, comma 10, del decreto legislativo n. 150/2011,

#### **ANNULLA**

il verbale di contestazione [REDACTED] emesso dalla Polizia Locale di [REDACTED] in data 31.05.2022 per avere violato l'art. 145, commi 8 e 10, del C.d.S.;

#### **CONDANNA**

il Comune di [REDACTED] a rifondere le spese processuali di parte



ricorrente, liquidando l'importo di € [REDACTED] oltre anticipazioni per € [REDACTED] 15% spese generali, CAP ed IVA come per legge, con distrazione a favore del difensore.

Così deciso in Merano, il 05.10.2023

Il Giudice di Pace

Avv. Alessandra Demetz